ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-513 del 02/02/2023

Oggetto DPR 59 2013 - Ditta OIL ITALIA SRL con impianto a

Copparo (Fe), via Primo Maggio 164 - Nuova AUA per

impianto distributore carburanti

Proposta n. PDET-AMB-2023-509 del 02/02/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante GABRIELLA DUGONI

Questo giorno due FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Sinadoc 4277/2023/AS/TC

Oggetto: DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: Scarico Idrico ed Impatto Acustico, relativa all'attività localizzata nel Comune di Copparo, via Primo Maggio n. 164, richiesta dalla società "Oil ITALIA s.r.l." per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

Il Dirigente responsabile Dott. Geol. Gabriella Dugoni di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 28/12/2022, la **società "Oil ITALIA s.r.l."** con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), via della Mendola n. 21, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi l'istanza per avviare il procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzata nel Comune di Copparo, via Primo Maggio n. 164:

l'istanza di A.U.A., compresa nel Procedimento Unico presentato dalla società al SUEI in data 02.08.2022, è stata assunta agli atti del S.UE.I. al prot. n. 25824 del 28/12/2022 (pratica n. 391/2022) e trasmessa ad Arpae con nota datata 29.12.2022 (assunta al P.G. di ArpaE n. 213782 del 30.12.2022); Per l'esercizio dell'attività la ditta intende conseguire l'AUA affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarico idrico di acque di prima pioggia;
- Impatto acustico.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di



Bologna, province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE:

Il S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha trasmesso ad ArpaE SAC documentazione integrativa (assunta al P.G. di ArpaE n. 10300 del 19.01.2023) comprendente una nuova planimetria degli scarichi e l'indicazione del corretto indirizzo dove è ubicato l'impianto;

il S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 26.01.2023 (assunta al P.G. di ArpaE n. 14740 del 26.01.2023) la seguente comunicazione:

- in merito allo scarico nella pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, comprendenti le domestiche e seconde piogge, fa proprio il parere favorevole con prescrizioni, espresso dal C.A.D.F. S.p.A. (registrato al prot. del Comune n. 1647 del 25.01.2023);
- in merito all'impatto acustico fa proprio i Parere tecnico favorevole con prescrizioni, espresso da ArpaE Servizio Territoriale Settore Impatto Acustico (registrato al prot. del Comune n. 22465 del 10.11.2022);

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:



La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";



Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la I. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATE

la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;



la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

 che la società "Oil ITALIA s.r.l." ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 26,00 €.

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

 di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della società "Oil ITALIA s.r.l." con Codice Fiscale e P.IVA 02357060215 per l'attività di distribuzione carburanti localizzata nel Comune di Copparo, via Primo Maggio n. 164, che



comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124) | Comune |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

- 2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
- "Allegato Acqua Comune" con acclusa planimetria di riferimento;
- "Allegato IMPATTO ACUSTICO Comune"
- 3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione:
- 4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (I.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.E.I.;
- 5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.E.I, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.E.I. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5



del d.P.R. 59/2013;

- 6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013;
- 7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
- 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Firmato Digitalmente

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.